SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1454-bis)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1981
(V. *Stampato n.* **1969**)

e dal Senato della Repubblica nella seduta del 21 gennaio 1982
(V. *Stampato n.* **1454**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro della Sanità

(ANIASI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BISAGLIA)

col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro della Marina Mercantile

(SIGNORELLO)

e col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(BIASINI)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

con messaggio motivato in data 29 gennaio 1982
(V. *Doc. I, n. 4*)

per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione

approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 aprile 1982 (V. *Stampato n.* **1969-B**)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 aprile 1982

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica greca sulla protezione dell'ambiente marino del Mar Ionio e delle sue zone costiere, firmato a Roma il 6 marzo 1979

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca sulla protezione dell'ambiente marino del Mar Ionio e delle sue zone costiere, firmato a Roma il 6 marzo 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80 milioni annue, nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.